



# **COMUNE DI VALLO DI NERA**

## *Provincia di Perugia*

*COPIA*

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 18-12-17**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI  
SERVIZI SOCIALI CON I COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 6.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>BENEDETTI AGNESE</b>	<b>P</b>	<b>PALLUCCHI LOREDANA</b>	<b>A</b>
<b>LAURETI SIMONA</b>	<b>P</b>	<b>CUCCI MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>PETROPULO LIDIYA</b>	<b>P</b>	<b>CHIACCHIERINI MOIRA</b>	<b>A</b>
<b>RANCANI GIANNI</b>	<b>A</b>	<b>MEDEI STEFANIA</b>	<b>A</b>
<b>DI FAZIO STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>DOMINICI VALERIANO</b>	<b>A</b>
<b>ROSATI ADOLFO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 6 - Assenti n. 5 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

*Il Sindaco illustra la proposta.*

*Non ci sono ulteriori interventi.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO**

- che la Regione Umbria, con legge regionale 17/08/2016 n. 10 *“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)”*, ha provveduto al riordino della normativa in materia di servizi sociali, ridefinendo, in particolare, le modalità organizzative e gestionali delle Zone Sociali, al fine di programmare e realizzare sul territorio, mediante una gestione associata, un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e della Legge n. 328 dell’08/11/2000;

- che l’art. 265 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11:

- assegna ai comuni la titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali;
- dispone che i comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali con la forma associativa della convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o con una delle altre forme previste dal medesimo articolo 30;
- stabilisce che i comuni associati provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui all'articolo 268-bis della l.r. 11/2015;

- che ai sensi dell’art. 265 della l.r. 11/2015, la convenzione deve:

- stabilire, in coerenza con lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le modalità e i criteri per l'assegnazione del personale qualora in carico agli ATI nel rispetto della normativa statale e regionale;
- prevedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, denominato comune capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- indicare le modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

- che ai sensi dell’art. 268-bis della l.r. 11/2015, la Zona sociale, quale articolazione territoriale corrispondente ai distretti sanitari e individuata dal Piano sociale regionale, tramite il comune capofila, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;
- b) provvede all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali;
- c) provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco delle strutture accreditate;
- d) garantisce l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nella Zona sociale;
- e) cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;
- f) garantisce l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari e la attuano mediante accordi di programma con l'azienda unità sanitaria locale competente;

## **COMUNE DI VALLO DI NERA**

- g) trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte;
- h) definisce con regolamento le modalità e i criteri per il proprio funzionamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni;

- che ai sensi dell'art. 268-bis della l.r. 11/2015:

- o il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale è effettuato dalla Conferenza di zona;
- o presso il comune capofila della Zona sociale è attivata una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano";
- o il comune capofila della Zona sociale nomina il responsabile sociale di zona, designato dalla Conferenza di zona;
- o nell'ambito della Zona sociale sono istituiti: il Tavolo zonale di concertazione e i Tavoli zonal di progettazione;

- che ai sensi dell'art. 268-bis della l.r. 11/2015, le funzioni esercitate dalla Zona sociale sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni associati in convenzione, previo accordo con le organizzazioni sindacali, ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale;

- che ai sensi dell'art. 271 della l.r. 11/2015, la Conferenza di Zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale ed è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o da loro assessori delegati. La Conferenza di Zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentano almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella Zona sociale. Le deliberazioni della Conferenza di Zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di Zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa. La Conferenza di Zona si dota di un regolamento per il proprio funzionamento e adotta i regolamenti sociali zonal e il Piano sociale di zona ;

- che ai sensi dell'art. 272 della l.r. 11/2015, il Piano sociale di zona, di durata triennale, è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l'erogazione dei servizi sociali e per la loro attuazione. Il Piano sociale di zona contiene, in particolare: lo stato di attuazione del precedente Piano; gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento; le modalità organizzative dei servizi, delle prestazioni e degli interventi; le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare; la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera d) poste a carico delle Zone sociali tenendo conto del numero degli abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori; le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione

territoriali

;

- che ai sensi dell'art. 272 della l.r. 11/2015, l'Ufficio di piano della Zona sociale, con il coinvolgimento del Tavolo zonale di concertazione, elabora, sulla base del Piano sociale regionale, la proposta di Piano sociale di zona e a tal fine: effettua la rilevazione dei bisogni del territorio; tiene conto, ai fini dell'integrazione socio sanitaria:

- del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA);
- del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali;
- del Programma delle Attività Territoriali (PAT) di distretto.

- che ai sensi dell'art. 272 della l.r. 11/2015, l'Ufficio di Piano della Zona sociale trasmette alla Giunta regionale il Piano sociale di zona per l'acquisizione del relativo parere, da rendersi con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della L. 241/1990. Tale parere tiene conto della coerenza del Piano stesso con la programmazione regionale. Il Piano sociale di zona è adottato dalla Conferenza di zona, mediante accordo di programma sottoscritto dai comuni della Zona sociale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della L. 328/2000. Con tale accordo le parti si impegnano a concorrere al perseguimento degli obiettivi del Piano sociale di Zona. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla L.R. 25/2014 e i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della L. 328/2000 sono invitati dall'Ufficio di piano a partecipare all'attuazione del Piano sociale di Zona

.

CONSIDERATO che appare necessario:

- coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di politiche sociali, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale e con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi;
- individuare, ai fini dell'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di politiche sociali, la forma dell'associazione tra comuni da formalizzare mediante convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- individuare il Comune di Norcia quale Comune capofila della Zona sociale, il quale opera in luogo e per conto degli enti che delegano, ai sensi della l.r. 11/2015, le funzioni in materia di politiche sociali al medesimo Comune di Norcia,;
- programmare e organizzare la presenza di uffici territoriali aventi funzione di servizio sociale pubblico ed universalistico quali: l'Ufficio della Cittadinanza, il Servizio Tutela Minori e il Servizio di Integrazione Sociale e Lavorativa.

PRESO ATTO:

- del D.Lgs. 112/98 attraverso il quale vengono definite sia le attività e le aree d'intervento oggetto dei servizi sociali: *“per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal Sistema Previdenziale e da quello Sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”* (art 128 – 132) sia i compiti

## COMUNE DI VALLO DI NERA

attribuiti ai Comuni quali “....i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei Servizi Sociali...”;

- della legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», la quale tra le funzioni delle Regioni (art. 8 co. 3) lett. a) annovera quella della determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già esistenti;
- del disposto dell'art. 30, co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che sancisce la possibilità degli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare tra loro apposite convenzioni;
- della Legge Costituzionale 3/2011 (modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale stabilisce che alle Regioni spetta la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza salvo per la “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali*” (art 117, comma 2, lettera m);
- del D.Lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (e successive modifiche del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126), che individua nell'armonizzazione dei sistemi contabili il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili e stabilisce l'obbligo per tutti i Comuni a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti;
- del POR Umbria FSE 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014;
- del documento attuativo approvato con DGR del 21 marzo 2016, n. 285 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA)” e ss.mm.ii., e, da ultimo, modificato con DGR del 12 dicembre 2016, n. 1494.

### TENUTO CONTO:

- dell'evoluzione della normativa regionale in materia di interventi e servizi sociali e di riforma del sistema amministrativo regionale ed in particolare, nella fase attuale:
  - con la L. R. 2 aprile 2015, n. 10, denominata “Riordino delle funzioni amministrative e regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”, sono state soppresse le Unioni speciali di comuni, nonché gli Ambiti Territoriali integrati e prevede che le funzioni in materia di politiche sociali sono conferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione (di cui all'art. 30, c. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
  - con L. R. 9 aprile 2015, n. 11, denominata “Testo unico in materia di sanità e Servizi sociali”, all'art. 265 si ribadisce che l'erogazione dei servizi sociali deve essere garantita tramite la Zona sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari;
  - con il Nuovo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR 156/2017) stabilisce che “La Convenzione per la gestione associata è lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale, cioè al Comune capofila della Zona Sociale”;

## **COMUNE DI VALLO DI NERA**

- con la L.R. 17/08/2016 n. 10 sono state apportate, tra l'altro, modifiche al Testo Unico della Sanità e dei Servizi Sociali (l.r. 11/2015) che, nel rispetto del disposto della l.r. 10/2015, definiscono il nuovo modello organizzativo dell'area sociale che restituisce protagonismo alle 12 zone sociali stabilendo che le funzioni in materia di politiche sociali sono esercitate dai comuni, tramite il Comune capofila, attraverso la convenzione di cui all'art. 30, comma 4, del D.lgs 267/2000;
- che i comuni della Zona Sociale n. 6 avevano indicato, sin dalla fase iniziale di cui al primo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR n. 156/2017), il Comune di Norcia quale Comune capofila della Zona sociale, che ha così assunto la responsabilità di coordinamento del processo di programmazione sociale territoriale e che tale ruolo è stato continuamente confermato;
- in questi anni è stato realizzato un sistema di servizi ed interventi sociali articolato in cinque differenti livelli di welfare (leggero - comunitario - domiciliare e di supporto alla famiglia - residenziale e semiresidenziale - emergenza sociale) e diversificato per target d'età ed aree tematiche (servizi sociali territoriali - sostegno alla genitorialità - protezione sociale e tutela dei minori - giovani - anziani - disabilità - contrasto alla povertà ed esclusione sociale - immigrazione) sostenuto da finanziamenti europei, nazionali, regionali e da quelli relativi ai singoli bilanci comunali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, D. Lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 0

### **DELIBERA**

1. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni della Zona Sociale n. 6, allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.
2. Di delegare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione.
3. Di dare mandato alla Responsabile dell'Area Amministrativa di compiere i successivi adempimenti.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Ricci Alessandra

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE  
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n.                      Lì 06-02-18

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 06-02-18 al 21-02-18 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, lì 06-02-18

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to RICCI ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, lì 06-02-18

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
RICCI ALESSANDRA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 06-02-18 al 21-02-18.

E' divenuta esecutiva il giorno :

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
RICCI ALESSANDRA